

COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO

PROVINCIA DI L' AQUILA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 Reg.	Oggetto: Determinazione delle Tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno d'imposta 2021.
del 09/04/2021	

L' anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di aprile, alle ore 20,30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con l'intervento dei Signori:

nome	funzione	presenti	assenti
SANTAVICCA Fabio	Sindaco	X	
FULGENZI Stefano	Vicesindaco	X	
RANIERI Claudia	Assessore		X

Partecipa il Segretario comunale Dott. Mari Roberto.

Il Sig. Fabio Santavicca, assunta la presidenza in qualità di Sindaco e constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione, i pareri richiesti a norma dell' art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, sono stati espressi secondo le seguenti risultanze:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO AMM/VA, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Cesidia Sericola



PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Cesidia Sericola



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso il D.Lgs.14.03.2011,n.231recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale all’art.4,testualmente recita:

<< Art. 4 – Imposta di Soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, **sino a 5 € per notte di soggiorno**. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Fermo restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, l' imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell ambito del territorio comunale.
3. Con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali , è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento , i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzione riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo punto nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo..>>>;

Visto l' art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 Aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 Giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

<< 7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l' imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo quattro del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto- legge 31 Maggio 2010 , n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , possono, in deroga all'articolo uno, comma 26, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, e all'articolo uno, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l' imposta di soggiorno ed il contributo di soggiorno medesimi..>>;

Atteso pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare al posto del regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal 1 Gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 dl 09.04.2021;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato Regolamento Comunale il quale fissa il numero massimo di pernottamenti per cui è dovuta la stessa imposta;

Visto l' art. 4 del del citato Regolamento Comunale il quale prevede che le relative tariffe vengano deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell' art. 42, comma 2, lettera f) del F.Lgs 267/2000;

Visto l' art. 5 del Regolamento Comunale il quale prevede le esenzioni dalla applicazione delle tariffa nei casi opportunamente individuati;

Ritenuto di modulare la tariffa dell'imposta di soggiorno tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale e dei prezzi applicati;

Visto l' art. 48 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “ Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali”, relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Visto il vigente Statuto Comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

Visto i pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera.

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Di stabilire le tariffe dell' Imposta di Soggiorno per l' anno 2021, con decorrenza 1 Luglio 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, come segue:

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	TARIFFA A NOTTE PER PERSONA
Strutture ricettive Alberghiere e Paralberghiere: Alberghi, Motels, Villaggio Albergo, Residenze turistico alberghiere o Alberghi residenziali, Alberghi e similari con ospitalità diffusa, Residenze d' epoca alberghiere, Bed & breakfast organizzati in forma imprenditoriale, Residenze della Salute, Beauty farm.	Euro 1,00
Strutture ricettive Exstralberghiere: Affitta camere, Bed & breakfast organizzati in forma non imprenditoriale, Case per ferie o vacanza, Unità abitative ammobiliate ad uso turistico, Strutture ricettive - residence, Ostelli della Gioventù, Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Alloggi in ambito di attività Agrituristiche, Attività ricettive in residenze rurali, Foresterie per turisti, Centri Soggiorno studi, Residenze d' epoca extralberghiere, Rifugi alpini, Rifugi escursionistici o similari.	Euro 1,00
Strutture ricettive all' aperto: Villaggi turistici, Campeggi, Campeggi nell' ambito dell' attività agrituristiche, Parchi vacanza.	Euro 1,00
Tutte le altre strutture ricettive organizzate sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale , operanti sia in forma continuativa che occasionale, non ricadenti nelle tipologie di cui sopra.	Euro 1,00

2. Di approvare la modulistica relativa ai casi di esenzione previsti dall' articolo 5 del Regolamento sull' Imposta di Soggiorno e quella per omesso versamento da parte del turista;
3. Di dare atto che i proventi derivanti dall' imposta di soggiorno saranno destinate a finanziare esclusivamente gli interventi previsti e/o non previsti, nel bilancio di previsione del Comune di Santo Stefano di Sessanio, in materia di Turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, della manutenzione, ristrutturazione, adeguamento delle strutture pubbliche e dei servizi destinati alla fruizione turistica, alla fruizione ed al recupero e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, nonché la creazione, valorizzazione ed incremento dei servizi pubblici locali a favore del Turismo, manutenzione e potenziamento del patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale di interesse turistico così come previsto dall' articolo 4 del D. Lgs 14 Marzo 2011 n. 23;
4. Di dare atto che il bilancio di previsione per l'esercizio 2021 – 2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2021 si intende integralmente confermato sotto il profilo dei relativi stanziamenti
5. Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell' apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' Art.1, comma 3, del D. Lgs 28.09.1998, n. 360.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione unanime espressa in forma palese, per i motivi sopra menzionati.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
Fabio SANTAVICCA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto MARI



Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa all'albo pretorio on line il giorno 05 MAG 2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Santo Stefano di Sessanio, 05 MAG 2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Maria Cesidia SERICOLA



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva il giorno 09 APR. 2021,

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Santo Stefano di Sessanio, 09 APR. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto MARI

